



COMUNE DI BRENDOLA

Provincia di Vicenza

COPIA

Prot. N. *****

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione Ordinaria di Seconda convocazione in seduta Pubblica

n. 36

Oggetto:

**ICI (IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI).
DETERMINAZIONE PERIODICA DEI VALORI VENALI DELLE
AREE FABBRICABILI AI SOLI FINI DELL'AUTOLIMITAZIONE
DEL POTERE DI ACCERTAMENTO DEL COMUNE (ART. 59
D.LGS. 446/97). DISCIPLINA DELLE ZONE "E4".**

Questo giorno **ventinove** del mese di **aprile duemiladieci** alle ore **20:00** nella solita sala delle adunanze. Con lettera di convocazione trasmessa nei modi e nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sig. RENATO CERON e l'assistenza del Segretario MASSIMILIANO SPAGNUOLO.

Fatto l'appello risultano:

RENATO CERON	P	SUDIRO MARCO	P
BELTRAME BRUNO	P	BONATO GIOVANNI	P
CENTOFANTE FABIO	P	MATTEAZZI GIULIANO	P
MENEGHELLO STEFANO	P	PELLIZZARI ELENA	P
GHIOTTO VITTORIO	P	GUARDA ANTONIO	P
STEFANI ALESSANDRA	P	DAL MONTE MARIO	A
BERTOZZO GABRIELLA	P	LUNARDI GIUSEPPE	P
CRACCO DANILO	P	MASSIGNANI MICHELE	A
VIGNAGA SILVANO	P		

Presenti n. 15, Assenti 2

Il Sindaco introduce il punto n. 3 all'Ordine del Giorno avente ad oggetto "*ICI (Imposta Comunale sugli Immobili). Determinazione periodica dei valori venali delle aree fabbricabili ai soli fini dell'autolimitazione del potere di accertamento del Comune (art. 59 D.Lgs. 446/97)*".

Prima dell'inizio della discussione, escono i Consiglieri Beltrame Bruno, Bonato Giovanni, Vignaga Silvano e Lunardi Giuseppe. Il Consiglio scende a 11 presenti.

Il Sindaco invita il Responsabile dell'Area Amministrativa, Dott. Alessandro Graziotto, ad illustrare la proposta.

Al termine dell'intervento del Dott. Graziotto, il Sindaco chiede se vi siano interventi e dichiara aperta la discussione.

Seguono gli interventi del Consigliere Matteazzi Giuliano.

Dei suddetti interventi è stata effettuata fonoriproduzione su supporto digitale.

La trascrizione integrale della fonoriproduzione costituisce il separato verbale di seduta che, debitamente sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, verrà pubblicato all'Albo Pretorio (analogamente agli altri verbali di deliberazione) e verrà conservato agli atti a documentazione della seduta e a disposizione dei consiglieri e degli aventi titolo.

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premessa:

Con proprie precedenti deliberazioni:

- n. 53 del 29.11.2001
- n. 9 del 21.02.2005
- n. 28 del 23.03.2006
- n. 19 del 08.02.2008

il Comune approvava ed integrava (riportandoli in apposita tabella) l'individuazione dei valori minimi delle aree edificabili ai soli fini del controllo e degli accertamenti sull'ICI Imposta Comunale sugli Immobili;

Come da disposizioni di legge e come precisato nelle varie circolari applicative emanate dal Ministero delle Finanze, i valori che i Comuni espongono nelle tabelle non costituiscono *valori venali* in comune commercio ma rappresentano dei limiti minimi finalizzati a:

- agevolare il contribuente nella quantificazione del proprio pagamento (i valori tabellari infatti costituiscono guida al contribuente per i propri calcoli);
- autolimitare la discrezionalità dell'ufficio tributi nella propria attività di controllo allo scopo di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso
- garantire il contribuente, nel senso che il contribuente stesso ha la sicurezza che -una volta pagata l'ICI come da tabella- non potrà subire in nessun caso alcun accertamento, anche se il valore venale effettivo dell'area fosse ben superiore alla base imponibile usata per il pagamento.

Nasce ora la necessità di adeguare la tabella vigente alla innovazione normativo-urbanistica derivata dalla Delibera di Consiglio comunale n. 113 del 27.11.2009 recante ad oggetto "*Approvazione variante parziale al piano regolatore generale, ai sensi dell'art. 50 comma 4 della legge regionale n. 61/85 inerente le zone rurali*";

Con la suddetta deliberazione consiliare si è data una nuova disciplina all'edificabilità delle Zone E4, sia per dare un più corretto e più coerente assetto al territorio sia anche per superare precedenti interpretazioni differenti e contraddittorie del Comune che avevano generato contenzioso amministrativo; per una maggior completezza vengono qui elencate le 5 zone E4 nel territorio di Brendola:

1. Zona San Valentino-Costa (mq. 30.200 circa);
2. Zona San Valentino (mq. 11.400 circa)
3. Zona Via Palladio (mq. 19.200 circa)
4. Zona Rondole (mq. 28.200 circa)
5. Zona Ca' Vecchie (mq. 26.100 circa)

La nuova disciplina ha attribuito ai terreni compresi nelle zone E4 una generale ed indifferenziata capacità edificatoria, non più legata a particolari limiti soggettivi e/o oggettivi (quali la presenza di qualifica di imprenditore agricolo oppure la funzionalità alla conduzione del fondo del prodotto edilizio)¹;

La sopravvenienza di questa indifferenziata e generale capacità edificatoria rende e trasforma, ai fini ICI, i terreni delle zone E4 da presupposto di imposta “*Terreni agricoli*” a presupposto di imposta “*Area edificabile*”;

Queste aree edificabili delle Zone E4 devono quindi essere recepite nella tabella che annualmente, a giugno, costituisce *guida* ai contribuenti nel pagamento dell’ICI delle aree edificabili;

Per la verità è doveroso osservare che la tabella vigente recava già una *inclusione* delle zone E4 (equiparate alle Zone A) esponendo un valore base di 55 Euro/mq; ma questa *inclusione*, risalente ancora al 2001, era impropria:

- sia perché la disciplina delle NTA non consentiva una generale e indifferenziata edificazione (limitata come si diceva a precisi requisiti soggettivi ed oggettivi);
- sia perché improprio era equiparare fra loro capacità edificatorie (Zone A e Zone E4) disciplinate con volumetrie e requisiti notevolmente diverse;

ed infatti, a fronte di queste indicazioni improprie, non risultavano pagamenti per le zone E4;

Esposte le su elencate considerazioni e premesse introduttive, si passa ora ad illustrare la disciplina “*tabellare*” ICI che si intende attribuire alle zone E4 (disciplina tabellare che -si ricorda- serve da guida a giugno per il contribuente);

La nuova disciplina ICI viene proposta inserendo una ulteriore autonoma “*sottotabella*”, che è qui riprodotta:

	Prima della Convenzione di cui al comma 11 dell’art. 50 delle NTA Superficie territoriale cioè superficie dell’intera proprietà del contribuente	Dopo la convenzione di cui al comma 11 dell’art. 50 delle NTA Superficie territoriale cioè superficie dell’intera proprietà del contribuente
La superficie che si assoggetta a tassazione è costituita dalla superficie dell’intera proprietà del contribuente. In caso di fabbricato già esistente, per quantificare la superficie	Euro 35,00 al mq	Euro 70,00 al mq

¹ **ARTICOLO 50 SOTTOZONE E4** 1 Le sottozone E4 corrispondono ai centri rurali rilevati nel territorio agricolo di Brendola. Tali nuclei sono perimetrati e numerati nelle planimetrie in scala 1:5000 di P.R.G.
... omissis ...

3 Sono inoltre ammessi gli interventi di nuova costruzione, di sostituzione edilizia, di ampliamento di edifici esistenti con un indice fondiario non superiore ad 0,80 mc./mq., un rapporto di copertura fondiario non superiore al 30%, compresi eventuali porticati aperti, e un’altezza massima di ml. 600.

4 Sono comunque fatte salve specifiche indicazioni più restrittive che il P.R.G. ponga per specifici edifici.

5 Gli interventi di nuova costruzione e di sostituzione edilizia dovranno rispettare i canoni tipici dell’architettura rurale della zona.

6 Gli interventi di ampliamento di edifici dovranno, per quanto possibile in considerazione della struttura dell’edificio originario, rispettare i canoni tipici dell’architettura rurale della zona, anche per quanto concerne i materiali di finitura ed i colori.

7 Per gli interventi di nuova costruzione, di sostituzione edilizia, di ampliamento di edifici esistenti dovranno essere inoltre rispettate anche, in aggiunta a quelle precedentemente indicate, le seguenti norme tipologiche :

a) distacco dai confini non inferiore a ml 5,00 in qualunque punto dell’edificio;

... omissis ...

9 Diversamente dalle altre sottozone E nelle Sottozone E4 per gli interventi di nuova costruzione, di sostituzione edilizia, e di ampliamento di edifici esistenti non è richiesta la funzionalità rispetto alla conduzione del fondo in quanto la capacità edificatoria è direttamente commisurata agli indici fondiari di cui al presente articolo.

10 Nelle sottozone E4 è ammessa la realizzazione di nuovi annessi rustici, secondo l’indice di zona.

11 Ogni intervento di nuova costruzione o ampliamento, realizzato sfruttando gli indici urbanistici di cui al presente articolo, nonché il mutamento di destinazione d’uso in residenza, è subordinato alla stipula di una apposita convenzione, o atto unilaterale d’obbligo, in cui saranno definite le opere di interesse pubblico da realizzarsi contestualmente al nuovo edificio, per un valore commisurato all’entità dell’intervento e comunque in misura non inferiore al contributo di miglioria che sarà stabilito annualmente dal Consiglio Comunale.

12 È inoltre sempre dovuto il contributo per il rilascio del permesso di costruire nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni salve le esenzioni previste.

13 Lo schema di convenzione o atto unilaterale d’obbligo per la realizzazione delle opere di miglioria, con modalità analoghe a quelle previste dall’articolo 16, 2° comma, del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.i.m., è adottato dal Consiglio Comunale.

14 Per ogni intervento la Giunta Comunale, accertando preventivamente la rispondenza a quanto previsto dalle presenti norme, approverà la convenzione/atto d’obbligo unilaterale prima del rilascio del permesso di costruire.

15 Eccezionalmente qualora non sia praticabile lo stralcio funzionale di opere da realizzare a cura del privato, è consentito il versamento totale del contributo di miglioria che il Comune destinerà prioritariamente alla realizzazione di opere in ZTO E4.

16 La cessione, o la costituzione di servitù perpetua di uso pubblico, di aree destinate ad opere di urbanizzazione avverrà a titolo gratuito.

17 Tutte le spese saranno a carico del richiedente il permesso di costruire.

tassabile occorre considerare la volumetria già esistente.		
--	--	--

I valori esposti (35 €/mq. e 70 €/mq) derivano dalla seguente serie di argomentazioni e considerazioni estimatorie (di natura comparativa, sintetica ed analitica):

METODO COMPARATIVO

Innanzitutto, mediante una ricognizione delle zone E4 nei Comuni circostanti (collinari e non) analoghi al Comune di Brendola per sviluppo edilizio:

ZTO	Brendola 2010 €/mq (valori minimi e massimi)	Sovizzo 2009 €/mq (valori minimi e massimi)	Sarego 2009 €/mq (valori minimi e massimi)	Gambellara 2008 €/mq (valori minimi e massimi)	Creazzo 2003 €/mq (valori minimi e massimi)	Montorso 2009 €/mq (valori minimi e massimi)	Arcugnano 2008 €/mq (valori minimi e massimi)
A	60 - 120	160 - 235	96	60 - 118	225 - 258	92 - 125	
B	73 - 144	160 - 230	87 - 120	61 - 121	258	80 - 125	73 - 183
C	80 - 156	155 - 245	96 - 168	41 - 96	204 - 258	77 - 116	65 - 183
D1	78 - 136	82 - 153	108 - 156	75 - 105	149 - 168	88 - 120	96 - 184
D2	92 - 160			55 - 78	159 - 168	80 - 108	383 - 457
E			19				
E4	35 - 70	(indice di edificabilità medio da applicare all'area di pertinenza) 33 - 63	45 - 54	34 - 67		ICI solo dopo rilascio Permesso costruire Valori = a zto B 92 - 125	

Dalla ricognizione-comparazione si evince che il valore scelto nel presente provvedimento è in linea con quello dei comuni limitrofi.

STIMA SINTETICA

In secondo luogo mediante una sorta di *consulenza* richiesta (prot. n. Del)(mediante compilazione di un questionario) a 3 Studi Tecnici che operano in Brendola: il questionario richiedeva una stima sintetica di tutte le tipologie di zone edificabili di Brendola oltre che in particolar modo delle zone E4; per le zone E4 la compilazione del questionario evidenzia le seguenti conclusioni:

Primo Studio Tecnico (Prot.)			Secondo Studio Tecnico(Prot.)			Terzo Studio Tecnico(Prot.)		
Ubicazione	Urbaniz. €/mq Min-max	Non urbaniz. €/mq Min-max	Ubicazione	Urbaniz. €/mq	Non urbaniz. €/mq	Ubicazione	Urbaniz. €/mq	Non urbaniz. €/mq
Periferica	70 - 80	35 - 40	Periferica	74	35	Periferica	74	35

STIMA ANALITICA

In terzo luogo, alle medesime conclusioni porta l'applicazione di un metodo di stima analitica (per quanto adattata alle circostanze del caso) che parte dal costo di produzione/costruzione a mq. per arrivare al valore dell'area (coefficienti reperiti nei manuali di estimo):

Fattori di stima analitica	Euro / mq
Costo di produzione a mq.	750 euro/mq
Classe demografica inferiore a 10.000 ab. (abbattimento all'80%)	600 euro/mq
Coeff. Mercato edilizio in zona periferica (abbattimento al 75%)	450 euro/mq
Incidenza dell'area sul costo base di produzione (classe demografica inferiore a 10.000 ab.) coeff. = 0,12	54 euro/mq

Per scrupolo si è proceduto pure ad una verifica presso l'OMI (Osservatorio Mercato Immobiliare) tenuto dall'Agenzia del Territorio e relativo ai fabbricati (Residenziali, Terziari, Commerciali, produttivi), che per "Brendola-periferia" evidenzia le seguenti testuali indicazioni:

Comune: BRENDOLA

Fascia/zona: Periferica/PERIFERIA E FRAZIONI: SAN VITO, VO E MADONNA DEI PRATI

Codice di zona: D1

Microzona catastale n.: 1

Tipologia prevalente: Abitazioni civili

Destinazione:

Tipologia	Stato conservativo	Valore Mercato (€/mq)		Superficie (L/N)	Valori Locazione (€/mq x mese)		Superficie (L/N)
		Min	Max		Min	Max	
Abitazioni civili	NORMALE	720	1050	L	2,6	3,9	N
Abitazioni di tipo economico	NORMALE	720	1050	L	2,8	3,9	N
Autorimesse	NORMALE	495	680	L	1,7	2,4	N
Box	NORMALE	495	680	L	1,7	2,4	N
Ville e Villini	NORMALE	790	1150	L	3	4,1	N

- Lo STATO CONSERVATIVO indicato con lettere MAIUSCOLE si riferisce a quello più frequente di ZONA
- Il Valore di Mercato è espresso in Euro/mq riferito alla superficie Netta (N) ovvero Lorda (L)
- Il Valore di Locazione è espresso in Euro/mq per mese riferito alla superficie Netta (N) ovvero Lorda (L)

Nota: L'OMI reca le seguenti avvertenze:

I valori contenuti nella banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio:

- non possono intendersi sostitutivi della "stima", ma soltanto di ausilio alla stessa.
- sono riferiti all'ordinarietà degli immobili ed, in particolare, allo stato conservativo prevalente nella zona omogenea.

L'utilizzo delle quotazioni OMI nell'ambito del processo estimale non può che condurre ad indicazioni di valori di larga massima. Pertanto la stima effettuata da un tecnico professionista rappresenta l'unico elaborato in grado di rappresentare e descrivere in maniera esaustiva e con piena efficacia l'immobile e di motivare il valore da attribuire al bene medesimo. Per approfondimenti, si rimanda alla pagina [Metodologie e processi OMI](#).

In caso di utilizzo dei dati pubblicati è necessario citare quale fonte: "Agenzia del territorio-OMI"

Ebbene, applicando l'incidenza percentuale dell'area sul valore dell'edificazione (che in Comuni sotto i 10.000 abitanti per zone periferiche) è circa del 10 – 12 %, si arriva a quotare l'area in questione a circa 72 Euro al mq, in linea con le conclusioni del presente provvedimento:

Valore mercato OMI residenziale finito periferico per Brendola	Incidenza percentuale dell'area sul valore dell'edificazione (che in Comuni sotto i 10.000 abitanti per zone periferiche)	Valore Zone E4 Urbanizzate (=dopo la convenzione)	Valore Zone E4 Non Urbanizzate (=prima della convenzione) (abbattimento del 50 %)
720 €/mq	10%	72 €/mq	36 €/mq

Infine, per una migliore comprensione del percorso argomentativo del presente provvedimento, è utile aggiungere anche questa serie di osservazioni di natura tributaria (osservazioni che diventano essenziali e prevalenti atteso il carattere fiscale che riveste la deliberazione):

- 1) la Tabella espone, ovviamente, dei valori che non vogliono e non possono rappresentare con precisione le numerose diverse singole aree edificabili (ciascuna avente una sua propria peculiarità) ma espone dei valori MINIMI;
- 2) questi valori minimi, proprio per la loro finalità di costituire guida per il contribuente e per la loro finalità di evitare il contenzioso, sono quantificati ben al di sotto di una ipotetica media del valore venale effettivo di ciascuna delle singole aree di una ZTO;
- 3) ancora, i valori in questione devono essere sottodimensionati rispetto all'effettivo valore venale (analogamente alle rendite catastali dei fabbricati che rappresentano il valore fiscale e non il valore venale) per non far

assumere al prelievo ICI un carattere espropriativo cioè per non dar luogo ad un prelievo maggiore rispetto alla redditività del bene.

Tutto ciò premesso;

Richiamato l'art.5 della Legge 504/1992 istitutiva dell'ICI che al comma 5 prescrive: *“Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° Gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo*

- *alla zona territoriale di ubicazione,*
- *all'indice di edificabilità,*
- *alla destinazione d'uso consentita,*
- *agli oneri per eventuali lavori di adattamento del territorio necessari per la costruzione,*
- *ai prezzi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche”;*

Richiamato, ancora, l'art.59 del D.Lgs.446/1997 sulla potestà regolamentare dei Comuni in materia di ICI che al comma 1 lettera g) prevede: *“Con regolamento i Comuni possono determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del Comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati allo scopo di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso”;*

Ricordate le istruzioni della circolare del Ministero delle Finanze n. 296 del 31.12.1998 per le quali: *“la fissazione da parte del Comune dei valori delle aree fabbricabili non può avere altro effetto che quello di una autolimitazione del potere di accertamento ICI, nel senso che il Comune si obbliga a ritenere congruo il valore delle aree fabbricabili laddove esso sia stato dichiarato dal contribuente in misura non inferiore a quella stabilita nel regolamento comunale. Deve quindi rimanere ferma la regola secondo la quale il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio. Ciò comporterà fra l'altro che: il contribuente può ben dichiarare un valore inferiore a quello stabilito dal regolamento ed il Comune ritenerlo congruo in quanto corrispondente al valore di mercato; se il Comune, avendo il contribuente dichiarato un valore inferiore a quello prefissato, intende accertare un maggior valore, l'accertamento deve essere motivato facendo riferimento ai valori di mercato e quindi può ben condurre alla determinazione di valori diversi da quelli indicati nel regolamento”;*

Richiamata, per ulteriore chiarimento, anche la Circolare Ministeriale n. 120 del 27.5.99 secondo la quale: *“Il comune potrebbe aver stabilito, con proprio regolamento, il valore delle aree edificabili al solo effetto, però, dell'autolimitazione del suo potere di accertamento, nel senso di obbligarsi a ritenere congruo il valore dichiarato in misura non inferiore a quella fissata nel regolamento”;*

Richiamato l'art 50 delle NTA del PRG del Comune di Brendola con rubrica *“Sottozona E4”* ed, in particolare, richiamato il comma 9 del suddetto articolo per il quale *“Diversamente dalle altre sottozone E nelle Sottozone E4 per gli interventi di nuova costruzione, di sostituzione edilizia, e di ampliamento di edifici esistenti non è richiesta la funzionalità rispetto alla conduzione del fondo in quanto la capacità edificatoria è direttamente commisurata agli indici fondiari di cui al presente articolo”;*

Acquisito il parere favorevole del competente Responsabile del servizio;

CON VOTI n. 9 favorevoli (Consiglieri Signori Ceron Renato, Centofante Fabio, Meneghello Stefano, Ghiotto Vittorio, Stefani Alessandra, Bertozzo Gabriella, Cracco Danilo, Sudiro Marco, Matteazzi Giuliano,) e n. 2 astenuti (Consiglieri Signori Pellizzari Elena, Guarda Antonio) su n. 11 presenti espressi in forma palese e nelle modalità di legge;

DELIBERA

- 1) Di dare atto che la premessa è parte integrante del presente dispositivo;
- 2) Di integrare la vigente *“Tabella Valore Minimo Aree Edificabili”* aggiungendo la seguente sottotabella:

ZONE E4

	Prima della Convenzione Superficie territoriale cioè superficie dell'intera proprietà del contribuente	Dopo la convenzione Superficie territoriale cioè superficie dell'intera proprietà del contribuente
La superficie che si assoggetta a tassazione è costituita dalla superficie dell'intera proprietà del contribuente.		

In caso di fabbricato già esistente, per quantificare la superficie tassabile occorre considerare la volumetria già esistente.	Euro 35,00 al mq	Euro 70,00 al mq
--	-------------------------	-------------------------

- 3) Di dare atto che la nuova Tabella, che con questo provvedimento viene approvata, è quella risultante in *Allegato I* che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione
- 4) Di dare atto che l'Ufficio provvederà, come da normativa, alla comunicazione ai proprietari dei terreni delle Zone E4 della intervenuta edificabilità dei suoli.

* * * * *

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI n. 9 favorevoli (Consiglieri Signori Ceron Renato, Centofante Fabio, Meneghella Stefano, Ghiotto Vittorio, Stefani Alessandra, Bertozzo Gabriella, Cracco Danilo, Sudiro Marco, Matteazzi Giuliano,) e n. 2 astenuti (Consiglieri Signori Pellizzari Elena, Guarda Antonio) su n. 11 presenti espressi in forma palese e nelle modalità di legge;

D I C H I A R A

L'immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stante l'urgenza di procedere.

Art.49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 – Pareri favorevoli.

Parere in ordine alla regolarità tecnica:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to *GRAZIOTTO ALESSANDRO*

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to RENATO CERON

Il Segretario Comunale
F.to MASSIMILIANO SPAGNUOLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art.124 D.Lgs. n. 267/2000)

Si certifica, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che la presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo pretorio per quindici giorni dal 27-05-010

Il Segretario Comunale
F.to MASSIMILIANO SPAGNUOLO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000)

Si certifica che la suesesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata, nelle forme di legge, all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa **E' DIVENUTA ESECUTIVA** ai sensi dell'art.124, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000.

Brendola, li

Il Segretario Comunale
F.to MASSIMILIANO SPAGNUOLO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Brendola li _____

Il Funzionario Incaricato